



COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
Piazza Marconi – 95039 Trecastagni
www.comune.trecastagni.ct.it - protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
tel. 095/7020011

CAPITOLATO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E IGIENICO SANITARI PER L'ASILO NIDO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - A.S. 2018/2019. CIG: Z6E244FA7B

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari e igienico sanitari per l'asilo nido comunale a.s. 2018/2019 come indicati nell'allegato elenco di fornitura predisposto dalla Coordinatrice dell'Asilo, prot. 12517 del 25/6/2018.

ART. 2 QUALITA' E QUANTITA' DELLA MERCE

La merce fornita dovrà essere di 1^a qualità e pervenire dalle migliori case accreditate, nonché avere tutte le caratteristiche previste per legge e possedere tutti i requisiti, anche di freschezza, necessari per la sua utilizzazione. Nel caso non sia idonea, la Ditta sarà ritenuta responsabile e dovrà ripetere la fornitura, pena la risoluzione contrattuale. La Ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Amministrazione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari prodotti ed è sempre responsabile della conservazione degli stessi.

Ai fini del rispetto del presente articolo le ditte fornitrici devono avere sede nel raggio di 10 Km dal luogo indicato per la fornitura.

La qualità e la quantità delle merci saranno accertate dalla Coordinatrice dell'Asilo, in contraddittorio con il fornitore o i rappresentanti dello stesso. Se la fornitura risultasse, a giudizio del predetto responsabile del servizio, in tutto o in parte, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, causati all'ente, con preciso obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella quantità stabilita e nella qualità richiesta. In caso di contestazione dovrà essere tempestivamente informato il Responsabile di Settore, che adotterà opportuni provvedimenti. L'Amministrazione Comunale potrà, periodicamente, avvalendosi degli organi sanitari competenti, sottoporre alle analisi tecniche di laboratorio, presso gli Istituti legalmente riconosciuti, i campioni della merce consegnata. La Ditta fornitrice si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese, oltre naturalmente alle sanzioni previste dal presente capitolato.

ART. 3 PERIODO DELLA FORNITURA

La Fornitura dei prodotti alimentari e igienico sanitari è relativa all' a.s. 2018/2019, nei giorni e nei periodi di apertura dell'asilo nido comunale.

ART. 4

LUOGHI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La merce dovrà essere consegnata presso i locali dell'asilo nido comunale sito in Via Leonardo da Vinci all'orario stabilito e concordato con la Coordinatrice. Le consegne dovranno avvenire giornalmente per i prodotti deteriorabili, ed in più volte alla settimana per gli altri, conformemente agli ordini di questo Ente e della Coordinatrice. La merce di volta in volta fornita, nelle qualità e quantità richieste, dovrà essere indicata su un buono di consegna (bolla di accompagnamento) debitamente sottoscritto, in duplice copia, di cui una verrà restituita alla Ditta, controfirmata per accettazione dalla Coordinatrice. Le relative fatture indicanti come riferimento i numeri dei buoni di consegna, dovranno essere rimesse mensilmente al Comune. Nessun motivo, neppure eccezionale (ivi compreso sciopero effettuato dai dipendenti della Ditta appaltatrice), costituirà giustificazione sufficiente dell'interruzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria. Per ogni giorno di servizio eventualmente non eseguito sarà comminata alla Ditta aggiudicataria una penale pari al doppio del costo dei generi non forniti; ove tale penale non fosse pagata, scaturirebbe la risoluzione contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

ART. 5 PREZZI OFFERTI.

La Ditta dovrà garantire la validità dell'offerta e l'invariabilità dei prezzi per l'intero periodo della fornitura. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese di trasporto, personale, sosta, imballaggio e consegna presso l'asilo nido comunale. Il trasporto della merce deve essere effettuato con veicoli appositamente attrezzati, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso, in regola con la vigente normativa igienico sanitaria.

ART. 6 QUANTITA'

Le quantità riportate nei preventivi sono puramente indicative, potendo l'Amministrazione Comunale aumentarle, diminuirle o sopprimerle, in rapporto alle esigenze effettive, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiederne compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato e quindi, in caso di variazioni, la merce dovrà essere fornita alle stesse condizioni. L'Amministrazione si riserva la possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura anche oltre il 20% delle quantità indicate nel modulo-offerta.

ART. 7 PENALI PER INADEMPIENZE

Qualora la merce non dovesse corrispondere alle caratteristiche indicate nel presente capitolato o nel buono d'ordine, al fornitore inadempiente, oltre a far carico le spese per l'acquisto del genere effettuato dall'ufficio preposto, sarà imposta una penale pari al doppio dell'importo della fornitura mancata o contestata, salvo il risarcimento del maggiore danno eventuale.

ART. 8 RISOLUZIONE CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento del servizio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta, qualora le disposizioni assunte dall'appaltatore ed i mezzi applicati per l'esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, o che la fornitura stessa non fosse compiuta nel termine stabilito o si verificassero gravi irregolarità e negligenze in genere. In tal caso alla Ditta sarebbe accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento contrattuale da parte della stessa Ditta.

ART. 9 OBBLIGHI